



CITTÀ DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

ORDINANZA

Numero 192 del 26-05-2026

OGGETTO: DISCIPLINA ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DELL'ART. 5, LETT. P), DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E/O SOSTA PER I VEICOLI NELLA Z.T.L. DEL BORGO VECCHIO E NELL'A.P. DEL CENTRO URBANO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 260 DEL 20.11.2025. TIPIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO BAGAGLI A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE E INDIVIDUAZIONE DI FASCE ORARIE DEDICATE. PERIODO SPERIMENTALE STAGIONE TURISTICA 2026.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE – TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 20 novembre 2025 è stato approvato il “Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al transito e/o sosta per i veicoli nella Zona a Traffico Limitato del Borgo Vecchio e nell’Area Pedonale del Centro Urbano” (di seguito, “Regolamento”), adottato in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con il quale sono state disciplinate la Z.T.L. del Borgo Vecchio e l’Area Pedonale del Centro Urbano, nonché le categorie di soggetti autorizzabili, le modalità di rilascio dei permessi e le condizioni di accesso, transito e sosta;

VISTO l’art. 5, lett. P), del Regolamento, che disciplina i permessi per le attività ricettive, prevedendo un contingente ordinario pari al 35% delle stanze disponibili, con arrotondamento in eccesso, da assegnarsi ai clienti, con obbligo di comunicazione delle targhe al Comando tramite portale web entro 48 ore dal transito e validità dell’autorizzazione per la durata del soggiorno, nonché, per i veicoli eccedenti tale quota, il solo transito finalizzato alla sosta temporanea per operazioni di carico e scarico bagagli, per un tempo massimo di trenta minuti, nei soli giorni di arrivo e partenza;

VISTO, altresì, l’art. 5, lett. I), del Regolamento, che disciplina le operazioni di carico e scarico merci, prevedendo specifiche fasce orarie di accesso, individuate dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

DATO ATTO che le operazioni di carico e scarico bagagli proprie delle strutture ricettive sono giuridicamente e funzionalmente distinte dalle operazioni di carico e scarico merci, in quanto le prime sono connesse a esigenze di natura ricettivo-turistica legate ai flussi di arrivo e partenza degli ospiti e sono svolte mediante veicoli privati non adibiti al trasporto professionale di cose, mentre le seconde attengono all'approvvigionamento commerciale e sono effettuate con veicoli destinati al trasporto di merci;

RILEVATO che, nella fase applicativa della disciplina regolamentare, sono emerse criticità operative connesse alla gestione degli accessi dei veicoli dei clienti delle strutture ricettive eccedenti il contingente ordinario del 35%, soprattutto nei casi in cui le esigenze di arrivo e partenza degli ospiti si collochino al di fuori delle ordinarie fasce previste per il carico e scarico merci ovvero richiedano tempi di permanenza superiori ai trenta minuti attualmente previsti per le operazioni di bagaglio;

CONSIDERATO che i gestori delle strutture ricettive ubicate nel Borgo Vecchio e nell'Area Pedonale del Centro Urbano hanno rappresentato al Comando di Polizia Locale criticità operative connesse alla gestione degli accessi dei veicoli dei clienti nei giorni di arrivo e partenza, evidenziando l'esigenza di una più chiara disciplina applicativa delle operazioni di carico e scarico bagagli, anche in ragione della conformazione viabilistica del centro storico, della presenza di utenza debole, della sovrapposizione dei flussi di check-in e check-out e dell'assenza di stalli dedicati in prossimità delle strutture;

RITENUTO che la distinzione funzionale tra operazioni di carico e scarico bagagli e operazioni di carico e scarico merci giustifichi l'adozione di una disciplina attuativa specifica per il permesso di cui all'art. 5, lett. P), senza incidere sulla disciplina generale del carico e scarico merci di cui alla lett. I) del medesimo Regolamento;

CONSIDERATO che il Borgo Vecchio di Termoli costituisce il nucleo storico del centro urbano e ospita una significativa concentrazione di strutture ricettive, e che la stagione turistica estiva, compresa tra giugno e settembre, determina un incremento dei flussi di arrivo e partenza, con conseguente intensificazione delle operazioni di movimentazione bagagli, che devono essere governate in modo ordinato e tracciabile al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la fruizione pedonale degli spazi e la funzionalità del settore ricettivo;

VISTO l'art. 7, comma 1, lett. a), b) e d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che attribuisce ai Comuni il potere di limitare e regolamentare la circolazione nei centri abitati e di prescrivere, mediante ordinanza, orari e modalità particolari di circolazione per determinate categorie di veicoli o utenti;

VISTO l'art. 7, comma 9, del medesimo decreto, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla perimetrazione delle Zone a Traffico Limitato, alla definizione delle linee di indirizzo generale e alla disciplina delle fasce orarie di attivazione delle stesse;

DATO ATTO che il presente provvedimento non incide sulla perimetrazione né sulle fasce orarie di vigenza della Z.T.L. e dell'Area Pedonale, già stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 20.11.2025, ma introduce esclusivamente criteri attuativi e operativi relativi a una categoria di accesso già prevista dal Regolamento vigente;

DATO ATTO che la disciplina tecnica e operativa degli accessi nelle Zone a Traffico Limitato, ivi inclusa la modulazione dei tempi di sosta e l'articolazione delle fasce orarie per categorie di permessi già previste dal Regolamento, rientra nell'ambito delle competenze gestionali dirigenziali;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO che la disciplina introdotta, mediante la tipizzazione delle operazioni di carico e scarico bagagli, la conferma del limite temporale massimo di sosta già previsto dal Regolamento e l'individuazione di fasce orarie dedicate, costituisca misura proporzionata, idonea e non eccedente rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione, della fruizione pedonale degli spazi urbani e della corretta gestione dei flussi turistico-ricettivi;

VISTO il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79;

CONSIDERATO che il turismo rappresenta fattore di sviluppo economico e coesione sociale e che, nell'esercizio dei poteri di governo della mobilità urbana, l'Amministrazione è tenuta a contemperare le esigenze di accessibilità delle strutture ricettive con quelle di tutela ambientale, sicurezza e salvaguardia del patrimonio storico;

VISTO l'art. 201, comma 1-bis, lett. g), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

DATO ATTO che i controlli degli accessi alla Z.T.L. sono effettuati mediante dispositivi elettronici omologati, sistema "SART BASIC" della società Sismic s.r.l., autorizzato con Decreto Dirigenziale MIT n. 10 del 21.01.2025, e che le disposizioni del presente provvedimento risultano compatibili con le caratteristiche tecniche del sistema, senza necessità di modifiche infrastrutturali o tecnologiche;

RITENUTO, conclusivamente, che sussistano i presupposti giuridici, tecnici e funzionali per l'adozione del presente provvedimento, quale disciplina attuativa e sperimentale dell'art. 5, lett. P), del Regolamento, finalizzata a regolamentare in modo autonomo, tracciabile e proporzionato le operazioni di carico e scarico bagagli delle attività ricettive, senza modificare la disciplina del carico e scarico merci né la perimetrazione o la vigenza delle aree soggette a limitazione della circolazione.

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è adottata la seguente disciplina attuativa, interpretativa e sperimentale dell'art. 5, lett. P), del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito e/o alla sosta nella Z.T.L. del Borgo Vecchio e nell'Area Pedonale del Centro Urbano, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 20 novembre 2025, limitatamente alle operazioni di carico e scarico bagagli effettuate dai veicoli dei clienti delle strutture ricettive eccedenti la quota ordinaria del 35% delle stanze disponibili.

La presente disciplina è adottata nell'esercizio delle competenze gestionali e operative del Comando di Polizia Locale, al fine di assicurare un'applicazione uniforme, tracciabile e proporzionata della previsione regolamentare, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse ai flussi turistico-ricettivi della stagione estiva 2026, alla conformazione viabilistica del Borgo Vecchio e dell'Area Pedonale del Centro Urbano,

nonché alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione, la tutela della fruizione pedonale degli spazi e il corretto funzionamento del sistema di controllo degli accessi.

Resta espressamente fermo che il presente provvedimento non modifica la perimetrazione della Z.T.L. e dell'Area Pedonale, non incide sulle fasce generali di vigenza delle stesse, non altera il contingente ordinario dei permessi previsto dall'art. 5, lett. P), del Regolamento e non introduce una nuova categoria autorizzativa. Esso disciplina esclusivamente, in via applicativa e sperimentale, le modalità operative di accesso e di sosta temporanea per le operazioni di carico e scarico bagagli già contemplate dalla disposizione regolamentare vigente.

A tale fine, sono stabilite le seguenti disposizioni operative.

a) Definizione delle operazioni di carico e scarico bagagli

Ai fini della presente ordinanza, per "operazioni di carico e scarico bagagli" si intendono le attività di movimentazione di bagagli, colli personali ed effetti degli ospiti delle strutture ricettive, effettuate mediante veicolo privato non adibito al trasporto professionale di cose, in occasione dell'arrivo presso la struttura o della partenza dalla stessa, nei soli giorni di effettivo arrivo o partenza, come risultanti dalla prenotazione del soggiorno, dalla registrazione dell'ospite o da altra documentazione detenuta dal gestore.

Tali operazioni sono giuridicamente e funzionalmente distinte dalle operazioni di carico e scarico merci disciplinate dall'art. 5, lett. I), del Regolamento, alle quali continua ad applicarsi la relativa disciplina. I veicoli privati dei clienti delle strutture ricettive, utilizzati esclusivamente per l'accompagnamento dell'ospite e per la movimentazione dei bagagli personali, non sono assoggettati al regime previsto per il trasporto merci, ma rientrano nella specifica previsione di cui all'art. 5, lett. P), del Regolamento.

b) Tempo massimo di sosta temporanea consentito

Per le operazioni di carico e scarico bagagli a servizio delle strutture ricettive resta fermo il limite massimo di sosta temporanea di trenta minuti, previsto dall'art. 5, lett. P), secondo capoverso, del Regolamento.

La sosta temporanea è autorizzata esclusivamente nei giorni di effettivo arrivo e partenza dell'ospite ed è finalizzata al solo compimento delle operazioni strettamente necessarie alla movimentazione dei bagagli.

Il termine di trenta minuti decorre dall'orario di ingresso rilevato dal sistema di controllo dei varchi o, comunque, dall'effettivo accesso nell'area soggetta a limitazione della circolazione.

Il tempo concesso non è frazionabile, non è reiterabile nella medesima giornata per il medesimo veicolo e non consente la sosta per finalità diverse da quelle indicate nella presente ordinanza.

Il superamento del limite temporale autorizzato, ovvero l'utilizzo della facoltà di accesso e sosta per finalità non riconducibili alle operazioni di carico e scarico bagagli, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento comunale vigente, secondo le modalità di accertamento consentite dalla normativa

c) Fasce orarie dedicate alle operazioni di carico e scarico bagagli delle attività ricettive

Le operazioni di carico e scarico bagagli a servizio delle strutture ricettive ubicate nella Z.T.L. del Borgo Vecchio e nell'Area Pedonale del Centro Urbano sono consentite nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 18:00, sia per le attività di arrivo e check-in sia per le attività di partenza e check-out degli ospiti.

La predetta fascia oraria trova applicazione, in modo uniforme, sia per la Z.T.L. del Borgo Vecchio sia per l'Area Pedonale del Centro Urbano, limitatamente ai veicoli dei clienti delle strutture ricettive che accedono per le sole operazioni di carico e scarico bagagli, secondo le condizioni e i limiti temporali stabiliti dalla presente ordinanza.

Gli accessi effettuati al di fuori della fascia oraria sopra indicata da veicoli privi del permesso ordinario di cui all'art. 5, lett. P), primo capoverso, del Regolamento sono soggetti a verifica da parte del Comando di Polizia

Locale. Eventuali accessi fuori fascia potranno essere autorizzati esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali, motivate e documentate, mediante specifica autorizzazione del Comando, previa comunicazione anticipata ove possibile.

d) Obblighi del gestore, tracciabilità e comunicazione delle targhe

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a comunicare al Comando di Polizia Locale, tramite il portale web dedicato o altro canale formalmente indicato dal Comando, le targhe dei veicoli dei propri clienti che accedono alla Z.T.L. o all'Area Pedonale ai sensi della presente ordinanza, entro quarantotto ore dal transito. Il termine indicato risulta coerente con le modalità operative del sistema di controllo accessi "SART BASIC" e non comporta modifiche infrastrutturali o tecnologiche ai sistemi di gestione dei varchi.

La comunicazione deve essere riferita esclusivamente a veicoli effettivamente utilizzati da ospiti della struttura per operazioni di arrivo o partenza e deve contenere dati corretti, veritieri e coerenti con il soggiorno dichiarato. Il gestore resta responsabile della corrispondenza tra le targhe comunicate, i transiti rilevati e le effettive esigenze di carico e scarico bagagli nei giorni di arrivo e partenza.

Il Comando di Polizia Locale può richiedere, in sede di controllo, la documentazione idonea a comprovare la legittimità della comunicazione effettuata, ivi compresi i dati relativi alla prenotazione, all'arrivo e alla partenza dell'ospite, nei limiti di quanto necessario alla verifica amministrativa e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In caso di comunicazioni mendaci, inesatte, tardive, reiteratamente non coerenti con i transiti rilevati o comunque non riconducibili alle finalità previste dalla presente ordinanza, il Comando potrà procedere secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 11, del Regolamento, anche mediante sospensione o revoca delle facoltà autorizzative riferite alla struttura ricettiva, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

I dati personali trattati nell'ambito della presente disciplina sono utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione, controllo e verifica degli accessi alla Z.T.L. e all'Area Pedonale, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

e) Decorrenza, durata sperimentale e monitoraggio

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026 e cessa di produrre effetti il 30 settembre 2026, salvo proroga o diverso provvedimento motivato adottato entro tale data.

Durante il periodo di efficacia, il Comando di Polizia Locale effettua il monitoraggio dell'applicazione della disciplina sperimentale, rilevando l'andamento delle comunicazioni targa riferite ai permessi per attività ricettive, le eventuali violazioni accertate per superamento del limite temporale o per accesso fuori fascia, nonché le segnalazioni provenienti dai gestori, dai residenti, dagli utenti della strada e dagli altri soggetti interessati.

Entro il 15 ottobre 2026 il Comando di Polizia Locale predisporrà una relazione valutativa sugli effetti applicativi della misura, anche ai fini dell'eventuale stabilizzazione, rimodulazione o cessazione della disciplina. Qualora, nel corso del periodo sperimentale, emergano criticità rilevanti per la sicurezza della circolazione, per la tutela della fruizione pedonale degli spazi, per la vivibilità del Borgo Vecchio o per il corretto funzionamento del sistema di controllo degli accessi, il Comandante della Polizia Locale potrà disporre, con atto motivato, la sospensione, la modifica o la revoca anticipata della presente disciplina.

f) Disposizioni finali, pubblicità e comunicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Termoli per la durata di quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente per tutta la durata della sua efficacia.

Il Comando di Polizia Locale ne cura la comunicazione alle strutture ricettive ubicate nella Z.T.L. del Borgo Vecchio e nell'Area Pedonale del Centro Urbano, mediante trasmissione agli indirizzi PEC o e-mail disponibili, ovvero mediante altra modalità idonea ad assicurarne la conoscibilità.

Il Settore competente provvede, ove necessario, agli adempimenti relativi alla segnaletica verticale e alla comunicazione informativa presso i varchi interessati, nei tempi tecnici occorrenti.

Fino all'eventuale adeguamento della segnaletica integrativa, la presente ordinanza conserva efficacia quale disciplina amministrativa degli accessi autorizzati e delle comunicazioni targa riferite alle strutture ricettive, fermo restando che l'accertamento delle violazioni avverrà nel rispetto delle condizioni di conoscibilità, pubblicità e opponibilità previste dalla normativa vigente.

La presente ordinanza è trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, al Settore comunale competente in materia di viabilità e segnaletica, al Settore competente per la pubblicazione istituzionale, al gestore del sistema di controllo dei varchi e agli altri uffici interessati all'attuazione della disciplina.

AVVERTE

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise entro sessanta giorni dalla pubblicazione, notificazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
2. Per i profili concernenti la segnaletica stradale, ove direttamente incidenti sulla regolamentazione della circolazione resa conoscibile mediante segnali, è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Sono fatti salvi gli ulteriori rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento.

**IL COMANDANTE P. L.
MAGG. DOTT. PIETRO CAPPELLA**